

Titolo
Cognome Nome
c/o Domiciliatario
Indirizzo
Cap Città Pr
Nazione
(C.F. Codice Fiscale)

Metodo Invio
Roma, gg/mm/aaaa

Amministrazione straordinaria grandi imprese: Abramo Customer Care S.p.A. - Num/Anno: 1/2022
E-mail PEC: as1.2022roma@pecamministrazionestraordinaria.it

Ai sensi dell'art. 22 del d. lgs. 8 luglio 1999, n. 270, si porta a conoscenza che il Tribunale di **Roma** con sentenza nr. 78 depositata in Cancelleria il **27/01/2022** ha dichiarato l'insolvenza della società **Abramo Customer Care S.p.A.**, con sede legale in **Roma RM, Circonvallazione Clodia 163/167** Cod.Fisc. **02455770798** P.Iva **02455770798**, Giudice Delegato **Dott.ssa Angela Coluccio** e **Commissari i sottoscritti**.

L'udienza per l'esame dello stato passivo è stata fissata per il giorno 15/06/2022, alle ore **15:00** avanti il predetto Giudice Delegato nel suo ufficio presso il Tribunale di **Roma**.

A norma dell'art. 53 del d. lgs. 8 luglio 1999, n. 270, l'accertamento del passivo si svolge sulla base del procedimento previsto dagli artt. 93 e ss. della legge fallimentare ("L.F.").

In particolare, la domanda di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, si propone con ricorso, che può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte o da un legale fornito di procura, ed è formato ai sensi degli articoli 21, comma 2, ovvero 22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni.

Detto ricorso va trasmesso **ai sottoscritti Commissari** esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata as1.2022roma@pecamministrazionestraordinaria.it, unitamente ai documenti giustificativi del diritto vantato **almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo**.

Le domande presentate successivamente a detto termine, e non oltre il termine di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello Stato Passivo, saranno considerate tardive (art. 101 L.F.) e come tali saranno trattate. Decorso questo ultimo termine e, comunque, fino all'esaurimento di tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare, le domande tardive saranno ancora ammissibili purché venga dimostrato che il ritardo è dipeso da causa non imputabile al creditore.

Il ricorso dovrà contenere:

1. l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore;
2. la determinazione della somma (capitale e relativi interessi) che si intende insinuare al passivo ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendica (*petitum*);
3. la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda (*causa petendi*);
4. l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione vantato, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
5. l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare **ai Commissari**.

Si rammenta poi che:

- il ricorso è inammissibile se è omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui ai numeri 1), 2) o 3) di cui sopra;
- il credito è considerato chirografario se è omesso o assolutamente incerto il requisito di cui al numero 4) ;
- se è omessa l'indicazione di cui al n. 5, nonché nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica

certificata per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria, a norma del secondo comma dell'art. 31 bis L.F., il cui primo comma dispone che le comunicazioni ai creditori e ai titolari di diritti sui beni che la legge o il giudice delegato pone a carico **dei Commissari** sono effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata da loro indicato nei casi previsti dalla legge;

- le domande inviate **ai Commissari** in formato cartaceo, anziché digitale, non saranno esaminate in quanto il ricorso che le contiene è irricevibile;
- le domande, in formato cartaceo, depositate o inviate a mezzo posta alla cancelleria, così come anche le domande inviate con modalità telematica direttamente alla cancelleria, non saranno esaminate in quanto il ricorso che le contiene è irricevibile;
- il messaggio contenente il ricorso e la copia dei documenti allegati deve essere spedito esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata, di cui può essere titolare la parte che propone la domanda, ma anche un altro soggetto;
- i creditori che vorranno presentare osservazioni al progetto di stato passivo depositato in cancelleria e presentare documentazione integrativa potranno farlo esclusivamente mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata **dei Commissari** sopra indicato entro il termine di cinque giorni prima dell'udienza di verifica.

Ai creditori che vantano anche diritti sulle cose mobili o immobili dell'impresa insolvente, si raccomanda la presentazione di domande separate per l'ammissione del credito al passivo e per la rivendica o la restituzione.

Si invita altresì ciascun creditore a presentare su file distinti e separati la domanda di insinuazione allo stato passivo e gli eventuali allegati.

Si segnala che, a norma dell'art. 103 L.F., se il bene o i beni oggetto della domanda di rivendica o restituzione non sono stati acquisiti all'attivo della procedura perché non si trovano più nel possesso dal giorno della dichiarazione di insolvenza, e **i Commissari non possono** riprenderli, potrà essere insinuato nel passivo il credito per il valore che la cosa aveva alla data della dichiarazione di insolvenza e che, pur se presentata domanda di rivendica o restituzione, si potrà modificare la stessa e chiedere l'ammissione al passivo del controvalore del bene alla data di apertura del concorso fino all'udienza di Stato Passivo.

Se il possesso dei beni rivendicati o chiesti in restituzione è stato perso e/o venduto dalla procedura dopo averlo acquisito successivamente alla dichiarazione di insolvenza, si potrà chiedere l'integrale pagamento del valore della cosa in prededuzione.

Per eventuali ulteriori chiarimenti, si rinvia alla sezione dedicata alla procedura ("Portale Procedura ex d. lgs. 270/99") presente sul sito www.abramo.com. A riguardo, si precisa che le comunicazioni effettuate sul sito hanno natura di "strumento informativo" e non sostituiscono le funzioni della cancelleria del Tribunale di Roma.

Cordiali saluti.

i Commissari

Avv. Federica Trovato

Dott.ssa Silvia Bocci

Prof. Dott. Tiziano Onesti

